



Alessandria

STATUTO dell'Associazione "Circolo Acli Enaip Alessandria A.P.S"

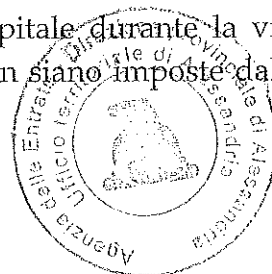
Art. 1 – DENOMINAZIONE

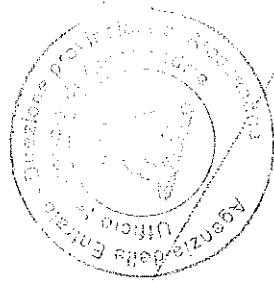
1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: "Circolo Acli Enaip Alessandria aps", di seguito indicata come "Associazione", che può essere correttamente identificata anche con la denominazione "Circolo Acli Enaip Alessandria aps".

1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI aps, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "Associazione provinciale" – Associazione di promozione sociale e Rete associativa di Terzo settore di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto e i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità e il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di Enti di Terzo Settore.

1.3 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle ACLI aps è riconosciuta e aggregata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell'8 agosto 1947.

1.4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.





1.5 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI l'Associazione accetta espressamente e integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno e integrale rispetto.

1.7 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in piazza Santa Maria di Castello n° 9 – 15121, Alessandria.

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

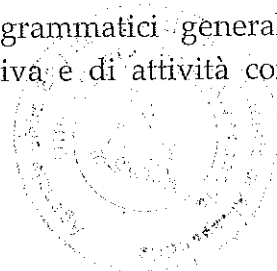
2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

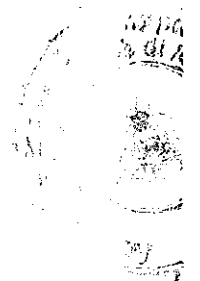
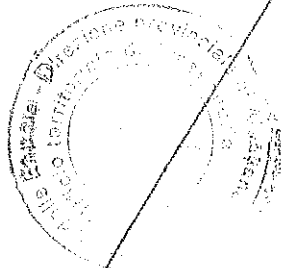
3.1 L'Associazione, unitamente alle ACLI aps Rete associativa, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale e a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.

3.3 L'Associazione nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul proprio territorio.



Romano
Am



3.4 L'Associazione, nell'ambito territoriale di riferimento contribuisce ad acquisire, elaborare e gestire i flussi di informazione per supportare l'attività a livello di base e per coadiuvare l'Associazione provinciale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello regionale.

3.5 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, in particolare per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- Dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;
- favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

3.6 L'Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis, potrà altresì:

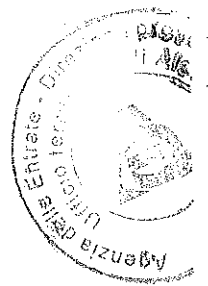
- Stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali

In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI aps, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

3.7. L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.8. A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Questa
Roma
mi



3.9. In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema ACLI, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

4.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017:

a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;

c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa- di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281- di cui all'art 5 comma 1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;

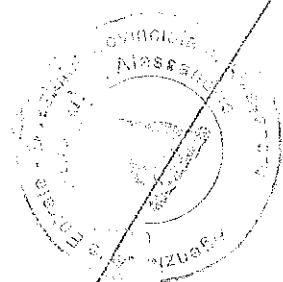
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso- di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017;

ASSOCIAZIONE
CLIL
2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



g) formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa- di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modifiche- di cui all'art. 5 comma 1, lettera n, del d.lgs. 117/2017;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106- di cui all'art. 5 comma 1, lettera p, del d.lgs. 117/2017;

l) accoglienza umanitaria, ed integrazione sociale dei migranti- di cui all'art. 5 comma 1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche- di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata- di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017.

Art. 4 bis- ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione e attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

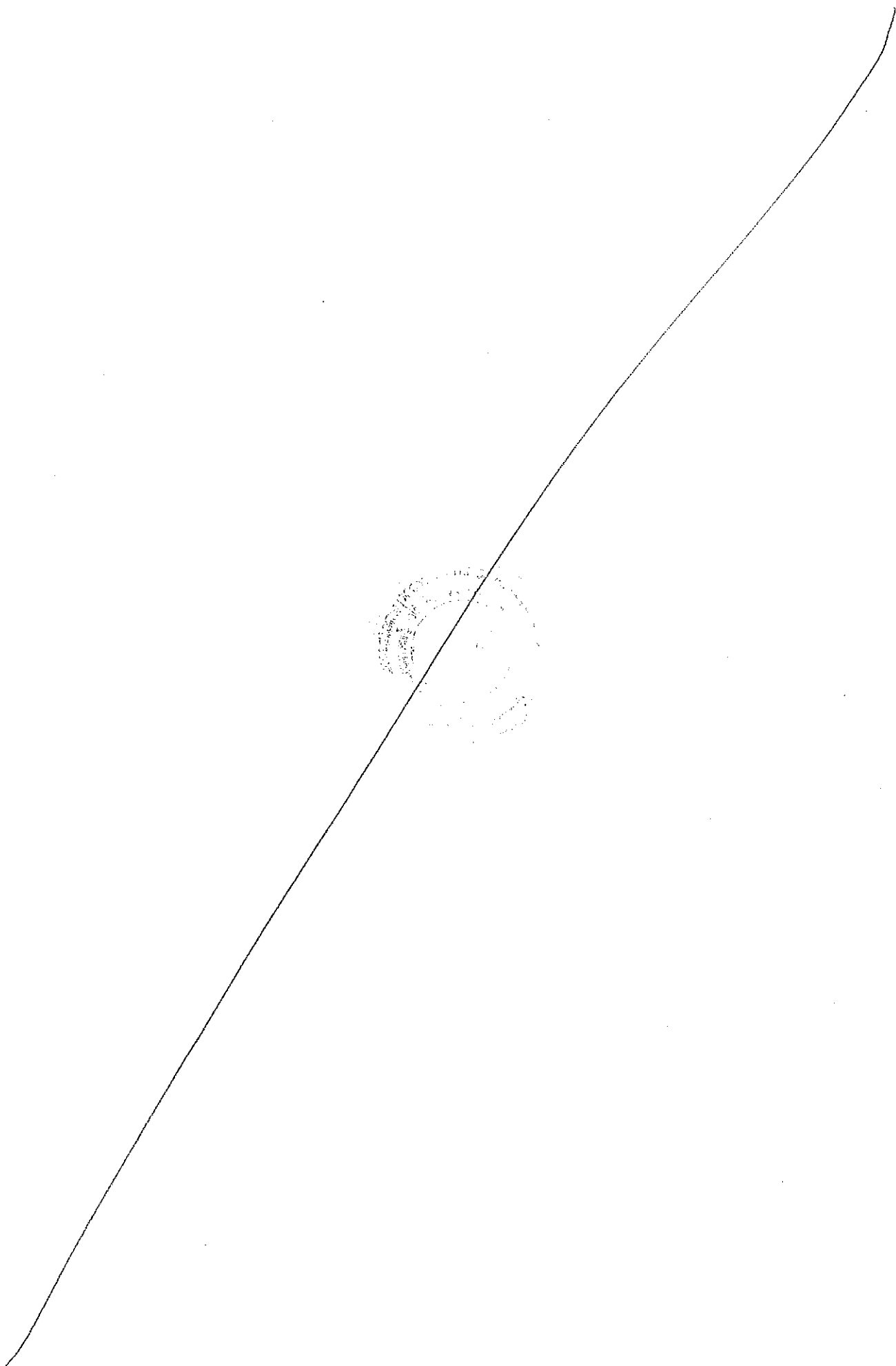
L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano

Handwritten signature: Ramme

Handwritten signature: [unclear]



attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – SOCI - DIRITTI E DOVERI

5.1 L'Associazione è un'articolazione territoriale delle Acli provinciali alle quali i soggetti interessati si associano attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione provinciale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di base che disciplinano altresì diritti e doveri dei soci. L'Associazione, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.

5.2 Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente i soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell'Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI nazionale.

5.3 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- È esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- la Presidenza;
- il Presidente;

6.2. In relazione agli Organi sociali l'Associazione accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno e integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto provinciale delle ACLI aps in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".

Handwritten signatures:
Fenu
Pommi
Pini
Mun



Art. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

7.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

7.3. In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento e alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 14 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamento delle ACLI provinciali. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

7.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.5. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

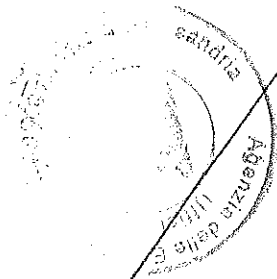
Art 8 – PRESIDENZA

8.1. La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

8.2. In relazione all'attività della Presidenza in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento e alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 14, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamento delle ACLI provinciali, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

Comm. Pannini

Pres. Pannini



8.3. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare all'Assemblea dei soci il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea dei soci il rendiconto per cassa per ogni anno sociale,
- d) individua e attua le attività diverse di cui all'art. 4 bis del presente Statuto.

8.4. Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

8.5. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art 9 – PRESIDENTE

9.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti e un Responsabile dell'amministrazione.

9.3. In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni e ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamento delle ACLI provinciali.

Art. 10 - RISORSE ECONOMICHE

10.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente, da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

Romano
Pini
C. M.



maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

10.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art 11 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

11.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

11.2 Il rendiconto per cassa è predisposto dalla Presidenza. Tale modalità può essere adottata se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro. Nel rendiconto la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annota in calce.

Il Rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.

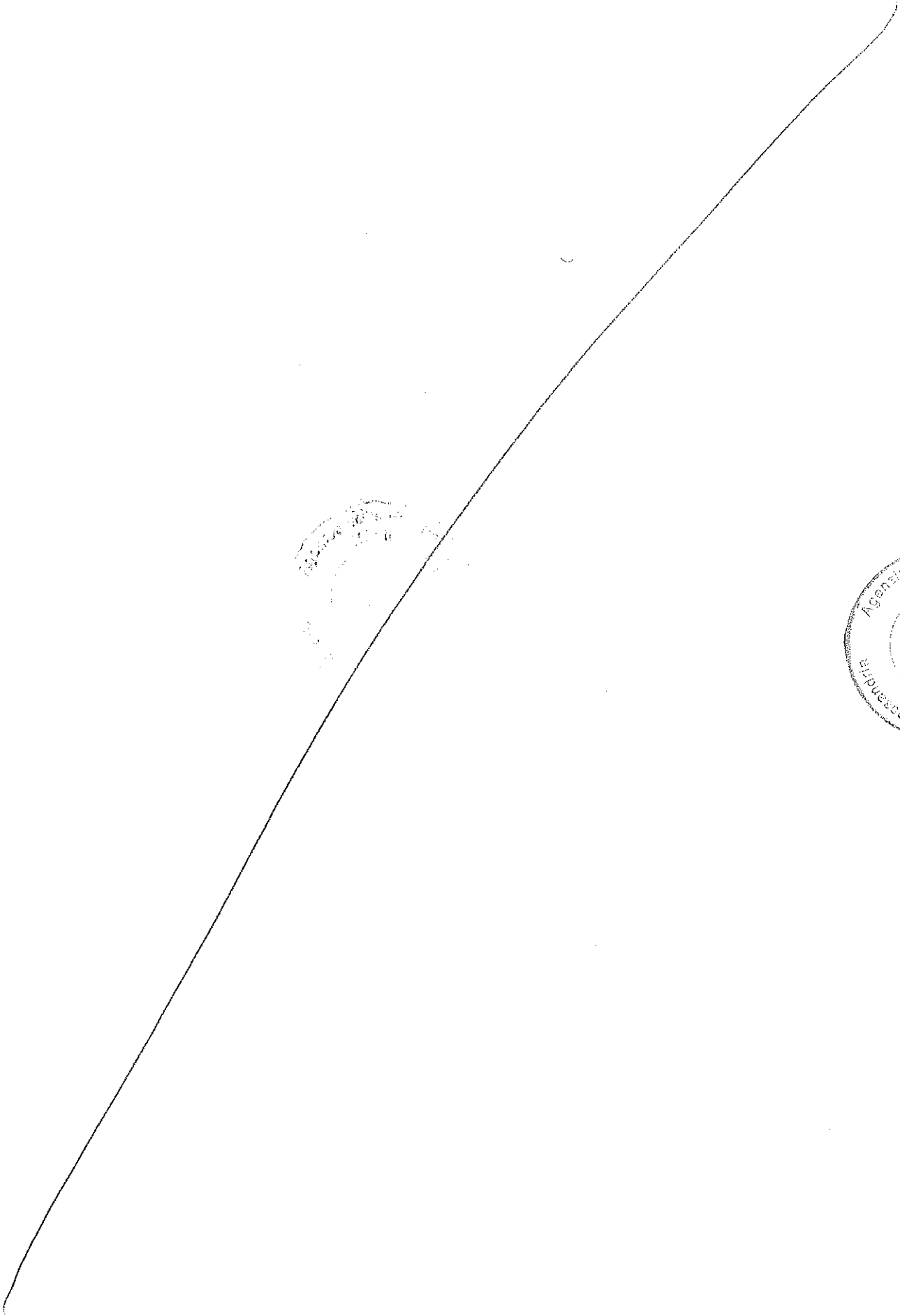
11.3 L'Assemblea dei soci di approvazione del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

11.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 Il rendiconto per cassa deve essere depositato presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.

11.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza predispone il bilancio sociale

Man. Fin. Comune Firenze



secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello delle Acli provinciali di Alessandria.

Art. 11 bis – LIBRI SOCIALI

Per ognuno degli Organi dell'Associazione, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
- b. per i libri n. 2 e 3: i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Art 12 – SCIOGLIMENTO

12.1 L'Assemblea dei soci convocata in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

12.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

12.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI Associazione provinciale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

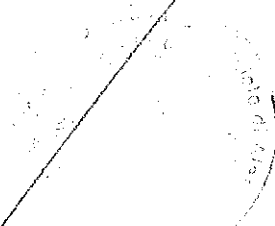
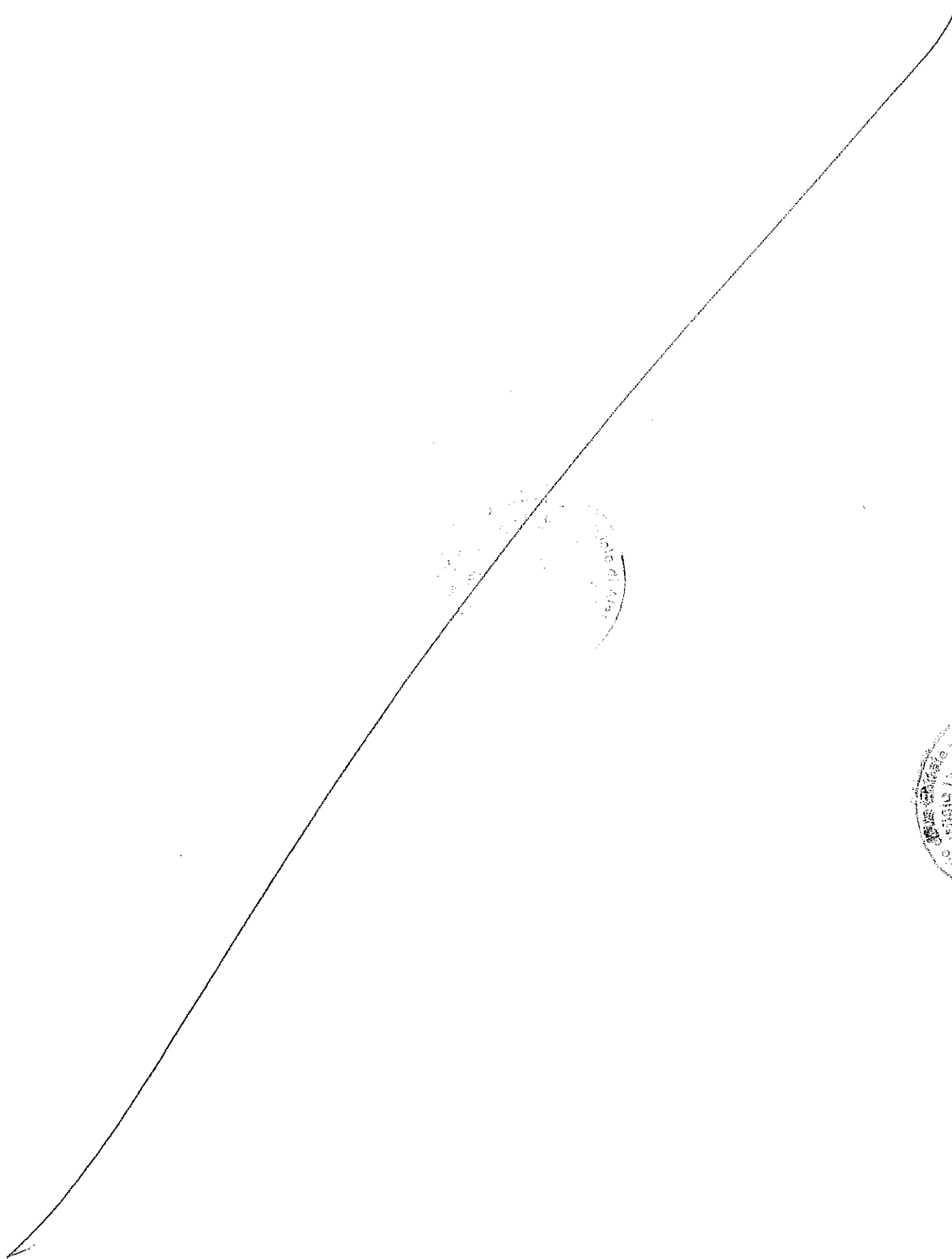
12.4 Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Giuseppe

Romano

Fin

Usc



Art. 12 bis – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

L'Assemblea dei soci può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio provinciale ACLI, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Per la deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Art. 13 – DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Il Presidente e i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze provinciali.

13.2 La Presidenza provinciale può disporre verifiche in caso di motivate necessità e urgenze sullo stato organizzativo e associativo e sulla funzionalità degli Organi dell'Associazione. Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

13.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza e del Presidente, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali.

13.4 Ogni atto o documento dell'Associazione:

A) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;

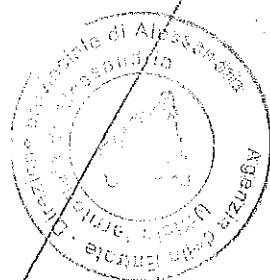
B) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,

deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente – la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vicepresidente o dal componente della Presidenza che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, almeno l'ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra a tale scopo autorizzati.

13.5 Delle attività descritte al punto b) dell'art. 13.4 che precede deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza provinciale, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto provinciale in materia.



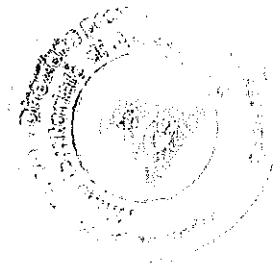
Genaro
Romano
Ami



13.6 La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI, conferisce alla Direzione provinciale delle ACLI aps la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2 che precede.

Art. 14 - NORME FINALI

14.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in primo luogo, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamento delle ACLI aps Associazione provinciale - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del Codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia.



Man. San. Romano Perini

